

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Brindisi, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/146. Carra.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Lecce, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**147**. Colasio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Foggia, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**148**. Delbono.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Crotone, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**149**. Duilio.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Vibo Valentia, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**150**. Fanfani.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Catanzaro, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/151. Fioroni.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**152**. Fistarol.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Cosenza, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/153. Frigato.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Palermo, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/154. Fusillo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Catania, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**155**. Gambale.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Trapani, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**156**. Gentiloni Silveri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Messina, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**157**. Giachetti.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Enna, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**158**. Iannuzzi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Caltanissetta, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/159. Ladu.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Siracusa, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/160. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il

paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella

provincia di Agrigento, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/161. Santino Adamo Loddo.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la

sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Ragusa, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/162. Tonino Loddo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

nessuno dubita, ormai, che la criminalità organizzata abbia stabilmente inserito il ciclo del cemento illegale tra le sue attività. Com'è dimostrato, indirettamente, dal fatto che nel Mezzogiorno è praticamente impossibile trovare imprese disposte a prendere in appalto i lavori di demolizione delle costruzioni abusive. Non ci sembra, quindi, eccessivo definire la sanatoria edilizia come un involontario aiuto di Stato agli ecomafiosi appartenenti ai 135 clan del cemento;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad au-

mentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definitivamente nel dimenticatoio il condono edilizio e avviare politiche economiche più efficaci e sostenibili;

impegna il Governo

ad adottare tutti gli strumenti idonei ad accertare che, nelle aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, in particolare nella provincia di Roma, gli abusi ammessi a sanatoria siano stati realmente ultimati entro il termine del 31 marzo 2003, come stabilisce il comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e a reperire le risorse aggiuntive per sostenere i comuni della suddetta provincia nell'onerosissima opera di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

9/4979/**163**. Carbonella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82;

tale provvedimento proroga i termini per presentare le domande volte ad ottenere la regolarizzazione delle occupazioni abusive di aree appartenenti al patrimonio disponibile e al demanio dello Stato (articolo 32, comma 15, decreto-

legge n. 269 del 2003) e la sanatoria degli abusi edilizi (articolo 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 2003);

l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 contiene un vasto e devastante condono degli abusi edilizi nel nostro Paese: vasto perché per la prima volta consente anche la sanatoria degli abusi compiuti sulle aree demaniali, devastante perché impedisce il governo del territorio, ne legalizza lo spreco, minaccia l'equilibrio idrogeologico, impoverisce il paesaggio, seppellisce sotto il cemento le residue aspettative di legalità e mortifica l'impegno di magistrati e forze dell'ordine;

la proroga dei termini per l'istanza di sanatoria è motivata dal Governo con l'esigenza di assicurare l'introito previsto da tale insensata misura. Allo scadere del termine, fissato originariamente al 31 marzo 2004, infatti, pochissime domande di condono sono state presentate ai comuni. Questa circostanza conferma quanto denunciato dalla minoranza durante l'esame del decreto-legge n. 269 del 2003, cioè che la sanatoria, oltre ad aumentare la devastazione del territorio e i guadagni delle ecomafie, non avrebbe prodotto il previsto beneficio finanziario;

questo condono edilizio (il terzo in 20 anni), inoltre, come risulta da stime fornite dall'ANCI, comporta, per i comuni italiani, spese superiori ai ricavi: a fronte dell'introito previsto fra 1,8 e 2,2 miliardi di euro gli stessi dovranno infatti, spendere una cifra compresa fra i 6 e gli 8 miliardi per le opere di urbanizzazione e per portare i servizi essenziali;

la proroga dei termini contenuta nel provvedimento in esame potrebbe comportare un nuovo incremento di edificazioni abusive, specialmente nelle aree del Paese dove sono tradizionalmente carenti i controlli o, comunque, vi è difficoltà nel reperire documentazione aerofotografica aggiornata;

il Governo avrebbe dovuto approfittare dell'infruttuosa scadenza del termine del 31 marzo per mettere definiti-